

Città di Arese
Città metropolitana di Milano
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

**Servizio di
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE
PERIODO DAL 02 DICEMBRE 2021 AL 07 GENNAIO 2022
CIG: Z3733421C6**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il Responsabile del Procedimento *Sottoscritto digitalmente* _____

L'Impresa *Sottoscritto digitalmente* _____

Art. 1 - Definizioni

1. Per "affidatario" si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.
2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.
3. Per "servizi o forniture" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento delle forniture affidate dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento, tipologia delle prestazioni e penali

L'intervento riguarda il servizio di allestimento, manutenzione e successiva rimozione di luminarie natalizie per il periodo **dal 2 Dicembre 2021 al 7 Gennaio 2022**, mediante l'installazione di luminarie a led che rendano un'adequata e suggestiva illuminazione capace di fornire una significativa visibilità.

Nell'arco temporale di installazione sussiste l'obbligo di manutenzione, per garantire il corretto funzionamento in orario notturno (compreso il corretto orario di accensione e spegnimento temporizzato), da parte dell'affidatario dell'incarico.

Nel caso di malfunzionamento/guasto l'affidatario dovrà intervenire entro 24 ore per il ripristino delle luminarie.

In caso di ritardo nell'intervento, si applicherà una penale giornaliera di 50 euro per ogni giorno di ritardo.

Oltre i 7 giorni di ritardo, l'Amministrazione provvederà d'ufficio decurtando il costo dal compenso dovuto all'affidatario.

Nello specifico il servizio si intende:

- 1) Illuminazione del cornicione di gronda del Palazzo Municipale di Arese di Via Roma civ.2, sia sul lato fronte Piazza Gen. Dalla Chiesa che risvoltando sul lato verso Via Roma (solo parte "vecchia"), per circa 50 m.l.:
Illuminazione tipo "tenda luminosa" a led, altezza min. 60 cm, installata sul cavo di supporto esistente (posizionato sulla gronda dell'edificio);
- 2) Illuminazione delle due colonne all'ingresso del Municipio, in Piazza Gen. Dalla Chiesa:
addobbare con ghirlanda che giri a spirale per tutta l'altezza delle colonne (illuminazione suggestiva, non rada). La ghirlanda a "verde artificiale" deve avere innesto di stringa luminosa a led per tutta l'altezza;
- 3) Installazione di n.1 decorazione luminosa (a scelta da catalogo da parte dell'Ufficio Tecnico) sopra l'androne di ingresso dell'immobile comunale (Anagrafe-Stato Civile) di Via Caduti civ. 2/4;
- 4) Illuminazione del cornicione di tutta la pensilina del Centro Civico, in Via Monviso, per circa 65 m.l.:
Illuminazione tipo "tenda luminosa" a led, altezza min. 60 cm, compreso posa "a perdere" del cavo di supporto;
- 5) Illuminazione suggestiva dell'abete antistante il Centro Civico in Via Monviso, con luci a led, installazione fitta delle stringhe luminose "ramo per ramo";

Nota Bene

- Gli impianti dovranno essere dotati di prese temporizzate per poterne regolare il funzionamento in orario notturno;
- Le luci natalizie saranno tonalità bianco CALDO;
- Si richiede di fornire Catalogo per concordare con l'Ufficio Tecnico le forniture.

Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale tecnico qualificato e tutte le decorazioni installate devono essere conformi alla normativa tecnica di settore.

Devono essere rilasciate le dichiarazioni e certificazioni di legge

La prestazione non è scindibile.

Art. 3- Dati dell'affidatario e ammontare dell'Affidamento (omissis)

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "A CORPO".

Per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla Determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del Foglio Patti e condizioni sottoscritto digitalmente dall'affidatario equivale alla stipula del contratto ai sensi dell'art 32 comma 14 del D.Lgs.vo 50/16 e s.m.i.

Art. 5 - Durata e tempi dell'affidamento

Durata dell'appalto: 2 Dicembre 2021 - 7 Gennaio 2022.

L'installazione dovrà essere conclusa entro e non oltre il giorno 02/12/2021 e alla conclusione dell'installazione dovrà essere eseguita una prova di funzionamento degli elementi utilizzati per le decorazioni.

La rimozione delle decorazioni dovranno avvenire a decorrere **dal 07/01/2022.**

Nell'arco temporale di installazione sussiste l'obbligo di manutenzione da parte dell'affidatario dell'incarico.

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:

- a) Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:
- b) il presente foglio patti e condizioni;
- c) le polizze di garanzia;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 2010, n. 207, per quanto applicabile e s.m.i, per le parti ancora in vigore;
- c) il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

Art. 7 - Modalità di esecuzione del servizio

Si applica il titolo V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - in tema di esecuzione di un servizio o di una fornitura (avvio, sospensioni, riprese, proroghe, varianti, ultimazione, attestazione di regolare esecuzione).

Art. 8 - Liquidazione

L'importo A CORPO sarà fatturato e liquidato in un'unica soluzione al termine del servizio/fornitura.

Le somme saranno pagate dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo dell'Ente e previa verifica della conformità dell'esecuzione delle attività e della regolarità contributiva.

I pagamenti all'impresa per le prestazioni oggetto dell'appalto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante sempre e solo dopo che il/i Direttore/i del Servizio del contratto avrà/avranno effettuato i dovuti controlli sia

sulla regolarità del servizio/fornitura, sia sull'assolvimento degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, alle condizioni di lavoro ed alla regolarità contributiva.

I documenti relativi all'assolvimento degli obblighi di cui sopra dovranno riguardare il personale impiegato nell'intera attività d'impresa, compreso il personale operante in forza di subappalto.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a causa di forza maggiore non daranno alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora la Stazione appaltante riscontri o riceva notizia da parte degli Enti preposti ai controlli (Ispettorato del lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.) di violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali e previdenziali ecc., procede a sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando sarà stata accertata la regolarizzazione delle posizioni e la chiusura della vertenza. Nei casi prescritti dalle norme vigenti si provvederà con le procedure di accantonamento e/o liquidazioni di quanto dovuto in favore degli Enti Previdenziali interessati.

La liquidazione della fattura è comunque subordinata ai tempi di acquisizione, d'ufficio, del DURC, nonché alle verifiche ai sensi della L. 205/2017 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).

Art. 9 - Subappalto

E' ammesso e verrà autorizzato nei limiti e con le procedure di cui all'art 105 del D.Lgs.vo 50/16 e smi.

Art. 10- Avvalimento

E' ammesso e verrà accettato se conforme ai dettami dell'art 89 del D.L.gs.vo 50/16

Art. 11 – Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture e penali nell'esecuzione

In caso di inosservanza nello svolgimento delle prescrizioni previste nel presente Foglio Patti e Condizioni o di inosservanza dei tempi stabiliti agli artt. 5 e 7 del presente Foglio Patti e Condizioni per l'ultimazione delle attività, per cause imputabili all'affidatario, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale.

Nel presente foglio patti e condizioni non trova applicazione il premio di accelerazione.

Art. 12 - Cauzione provvisoria

Non richiesta.

Art. 13 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è richiesta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Si ritiene valida e si richiede copia della polizza assicurativa dell'affidatario.

Art. 15 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs.vo 50/16 e s.m.i..

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze dell'affidatario alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio.

Oltre ai casi previsti dagli art 108 D.lgs. n°50/16, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività:

- frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire interventi nei termini indicati dal Comune;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire il presente contratto;
- sospensione non giustificata della fornitura oggetto del presente contratto;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo, amministrazione

- controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico dell'Impresa;
- accertamento da parte del Comune di subappalto o cessione di credito non autorizzati o irregolari;
- accertata inadempienza agli ordini impartiti dal Responsabile del Committente, previo espletamento della procedura di messa in mora, in merito alla EFFETTUAZIONE delle forniture conformemente al contratto, alla descrizione DELLE ATTIVITA' ed a tutti i documenti contrattuali;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell'Impresa, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;
- Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini, non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

Art 17 - Variazione dei servizi/forniture

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi/forniture medesimi.

2. L'amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi/forniture eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei servizi/forniture oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del direttore di esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al direttore di esecuzione prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore di esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di

un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali

7 La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento (se predisposto), con i relativi costi non assoggettati a ribasso,, nonché l'adeguamento dei piani operativi

8 La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei servizi/forniture in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

10. Durante l'effettuazione dei servizi/forniture l'appaltatore può proporre alla DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei servizi/forniture e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DEC devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell'appaltatore

Art.18 - Prezzi applicabili ai nuovi servizi/forniture e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuali

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i servizi/forniture in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: a) prezzario della Regione Lombardia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi/forniture

Art. 19 – Recesso

Si applica l'art 109 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..

Art. 20 - Accordo bonario.

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi/forniture comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
2. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori servizi/forniture per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il DEC dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di

una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
5. La procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205, può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie e l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi/forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

Art. 21 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le forniture o i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 22 - Obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario è sempre obbligato a:

- a) assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
- b) adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- c) segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso delle attività di che trattasi;
- d) rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché la normativa in materia contributiva e retributiva nonché il rispetto del Codice dei Contratti e del C.C. per quanto applicabile.

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione dell'incarico assunto, il quale, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potrà subire interruzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché la modifica del nominativo del Rappresentante legale.

Sarà obbligo dell'Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti. Rimane stabilito che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune.

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario al servizio in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;

- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al contratto stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, ecc).

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di **CIG è Z3733421C6** e l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Arese gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

Art. 24- Norma transitoria e generale

Per quanto non espressamente specificato nel presente Foglio Patti e Condizioni, si farà riferimento al Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs n. 50/16 e al Codice Civile.

Art. 25– Trattamento dati personali - riservatezza-

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo ed è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sarà consentito l'accesso a tutti dati trattati, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 26 - Clausole anticorruzione e doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023" del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 25 Marzo 2021 e successiva modifica con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29.07.2021 e che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;
- di accettare la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il secondo grado.

Art. 27- Disposizioni transitorie

Il presente Foglio patti e condizioni è senz'altro impegnativa per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

Si da atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benessere circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere:
Ing Annapaola Menotti

Arese, lì (data firma digitale)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP
firmato digitalmente

L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE
firmato digitalmente

CLASOLE EX ART 1.341 CODICE CIVILE

Si intendono esplicitamente rilevate ed approvate le seguenti clausole particolarmente impegnative per l'offerente (cd, clausole Vessatorie): Artt. 5 - 7 - 8 - 16 -17

PER ACCETTAZIONE
L'impresa
firmato digitalmente